



Via San Gottardo 90
casella postale
6828 Balerna
Svizzera
www.balerna.ch

2026

**Ordinanza municipale
concernente la tassa sui cani**



Il Municipio di Balerna di Balerna, richiamati:

richiamati gli art. 192 LOC, art. 4 cpv. 2, 3, 4 e 4a della Legge cantonale sui cani (del 19 febbraio 2008)

emana

le seguenti disposizioni concernenti la tassa sui cani.

Art. 1 Assoggettamento alla tassa

I proprietari di cani di età superiore ai tre mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale nel proprio Comune di residenza (art. 4 cpv. 1 Legge sui cani).

Art. 2 Tasse

Il Comune preleva una tassa annuale di fr. 115.-- per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Balerna.

Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4a della Legge sui cani.

Art. 3 Debitore della tassa

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 4 Eccezioni

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per eventuali esenzioni dal pagamento della tassa.

Art. 5 Modalità di riscossione

Le tasse sono riscosse annualmente, vengono intimate mediante rimessa di una polizza di versamento e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

Eventuali contestazioni sugli importi potranno essere presentate al Municipio, il quale prenderà posizione emanando una formale decisione.

Cresciuta in giudicato, questa decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

**Art. 6 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra in vigore con la crescita in giudicato, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 192 cpv. 2 e 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco:
Avv. Luca Pagani



Il Segretario:
Angelo Russo

Ordinanza municipale adottata con Ris. Mun. 48 del 20 gennaio 2026.
Pubblicata all'albo comunale per 30 giorni a contare dal 22 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 192 Legge Organica Comunale e art. 44 del relativo Regolamento d'applicazione.

Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato in Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute